



**Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa**
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

Al Ministero dell' Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell' Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

**OSSERVAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA DALLA
SOCIETA' EDISON spa RELATIVA AL "PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B,
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO. – CANALE DI SICILIA, PERFORAZIONE DI
OTTO POZZI ADDIZIONALI" [ID_VIP: 3408].**

Questa Associazione,

a seguito della documentazione integrativa presentata dalla Società Edison Spa relativa al “Progetto di sviluppo Campo Vega B, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, perforazione di otto pozzi addizionali” **ribadisce** la sua **netta contrarietà** alla realizzazione dell’opera.

La nostra Associazione si è più volte espressa negativamente riguardo la realizzazione di questo progetto, sia quando la Società ha presentato il progetto dove intendeva preliminarmente realizzare una piattaforma con soltanto quattro pozzi; sia attualmente, dove intende realizzare ulteriori otto pozzi.

Riguardo quest’ultimo progetto presentato (perforazione di ulteriori otto pozzi addizionali - ndr), la nostra Associazione ha ben spiegato le motivazioni di tale contrarietà con nota inviata al Ministero nel dicembre 2016. In tale nota veniva inoltre allegato il ricorso n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis presentato dalla nostra Associazione al TAR Lazio contro il Decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015 del Ministero dell’Ambiente che ha approvato il progetto di realizzazione della piattaforma Vega B con quattro pozzi preliminari, ed il Decreto n. 162 del 13 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha prorogato la concessione di coltivazione “C.C6:EO.

Con la presente nota è intenzione di questa Associazione fare alcune considerazioni sulla documentazione integrativa presentata dalla Società.

“**Rassicuriamo**” il lettore che non è affatto nostra intenzione ribattere inutilmente punto su punto alle integrazioni che la Società ha presentato; ci limiteremo, come detto, solo ad alcune considerazioni. Il motivo è facilmente intuibile, soprattutto a chi ha avuto modo di esaminare la documentazione precedentemente presentata dalla Società.

Basta solamente “scorrere” le “nuove” e “corpose” integrazioni per capire che si tratta sostanzialmente di una sorta di “**insalata**” che, seppur “sapientemente arrangiata”, risulta condita con “**ingredienti già noti per non dire obsoleti**”.

Buona parte delle argomentazioni usate dalla società per controdedurre le nostre osservazioni del dicembre 2016 utilizzano materiale che la Società aveva precedentemente presentato e che la **nostra Associazione aveva ampiamente criticato**. Rispondere nuovamente non farebbe altro che generare una sorta di “**circolo invirtuoso**” di dubbia utilità. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Di fatto, in queste integrazioni, non è presente alcun elemento di novità: argomentazioni “**trite e ritrite**”. che invece di “diradare” i dubbi che questa Associazione e lo stesso Ministero si sono posti, rimandano costantemente alla stesura di un progetto definitivo, una sorta di “panacea” che, secondo la Società, risolverà qualsiasi problema riscontrato.

Tuttavia, riteniamo doveroso fare alcune puntualizzazioni. Iniziamo dalla presunta urgenza ed indifferibilità di queste opere.

Nelle precedenti Osservazioni questa Associazione criticava il comportamento della Società Edison che a pag 34 del documento DOC. N. 15-1143-H1 (SIA – Quadro di riferimento Programmatico) del giugno 2016,, riferendosi ad una precedente normativa, considerava questo tipo di opere aventi carattere di pubblica utilità, strategiche, urgenti ed indifferibili non citando l'attuale normativa, in particolare l'art 1 comma 240 lettera a) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che riclassifica questo tipo di opere solamente di pubblica utilità; quindi le stesse **non sono più strategiche, non sono più urgenti, non sono più indifferibili, ma rivestono un mero carattere di pubblica utilità**, alla stessa stregua di una strada, di un parcheggio cittadino o di un bagno pubblico.

La Società, nelle specifiche controdeduzioni presentate (doc. N. 17-019-H1, marzo 2017 - appendice F del doc. N. P0001947-1-H1 Rev. 0 del giugno 2017:) ha dichiarando che all'atto della redazione del documento ha riportato fedelmente la normativa vigente ricordando, tra l'altro, l'art 3 del (non ancora adeguato) Decreto Direttoriale del luglio 2015. In cui si afferma che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e gli impianti previsti nei programmi lavori “rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità urgenti ed indifferibili”.

Facciamo sommessamente notare alla Società che: il Decreto Direttoriale appena citato **è una norma di rango non primario** che, come detto, **è evidente** che dovrà essere adeguato in base alla successiva e vigente normativa (Legge n. 208 del dicembre 2015 - ndr).

Inoltre, è il caso di sottolineare che il documento Edison N. 15-1143-H1 è datato **Giugno 2016**, mentre l'importante modifica legislativa che classifica queste opere esclusivamente di pubblica utilità è del dicembre 2015, quest'ultima, **antecedente di ben sei mesi rispetto alla presentazione del documento**. Quindi, la Società aveva il dovere di sapere che la normativa era cambiata e di conseguenza adeguare i suoi documenti.

Tralasciando i motivi per cui la Società ha ritenuto opportuno non includere nei suoi documenti tale Legge, sottolineamo l'atteggiamento (**arrogante ?**) con cui la Società, a pag 20 delle controdeduzioni presentate si sia giustificata:

In merito all'osservazione oggetto di chiarimento, risulta necessario affermare che il Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA (Documento No. 15-1143-H1) ai Paragrafi 3.2.1.8 e 3.2.1.9 riporta fedelmente la normativa vigente alla data di redazione del medesimo.

Cosa significa aver riportato fedelmente la normativa se ci si “dimentica” di una Legge “vecchia” di sei mesi ?

Da qualsiasi parte del mondo ha valore la data di presentazione del documento. Poco importa se la redazione sia avvenuta anche molto tempo prima. Bastava solamente ammettere l'errore. Punto.

Sicuramente in quanto ad umiltà la Società dimostra di avere **“notevoli margini di miglioramento”**.

Passiamo al punto riguardante le potenzialità della piattaforma Vega B.

Ricordiamo che il precedente progetto presentato dalla Società e approvato con Decreto VIA-AIA n. 68 del 2015, prevedeva la realizzazione della piattaforma Vega B con soli 4 pozzi. L'attuale progetto prevede di realizzarne ulteriori altri otto pozzi.

Nelle controdeduzioni presentate dalla Società, si mette spesso in evidenza che: è “privo di fondamento” affermare che con la realizzazione degli otto pozzi addizionali verranno triplicate le potenzialità della piattaforma:

da pag 7 dell'appendice F del doc. N. P0001947-1-H1 Rev. 0 del giugno 2017

innanzitutto occorre evidenziare che qui, come in diversi altri punti del dossier presentato da Legambiente Circolo “Il Carrubo”, si cita l'intenzione di triplicare la potenzialità della piattaforma: questa assunzione è priva di fondamento, perché – come meglio specificato nel seguito e, in particolare al Paragrafo 2.4.2 del presente documento – l'iniziativa assoggettata alla procedura di VIA in questione prevede solamente la perforazione di 8 pozzi addizionali e non include modifiche alle strutture, impianti e capacità della Piattaforma Vega B rispetto a quanto già autorizzato nel Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (da qui in avanti Decreto VIA-AIA 2015);

Se la matematica non è un'opinione, è indubbio che, nell'ipotesi venisse realizzato questo nuovo progetto, la piattaforma triplicherebbe il suo numero di pozzi rispetto all'originario progetto presentato per un totale complessivo di 12 pozzi: 4 autorizzati più 8 da autorizzare.

A pag 22 di 65 del Parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013 vengono ben specificate le potenzialità (portata massima, portata plateau e portata minima) che la piattaforma Vega B avrà per **singolo pozzo**:

Produzione per Pozzo	
Portata massima	2,000 barili/giorno
Portata plateau	1,000 barili/giorno
Portata minima	100 barili/giorno
Water cut	1%
GOR	10-20 Sm ³ gas/m ³ olio

Facendo riferimento a tali dati è indubbio che con la realizzazione degli otto pozzi addizionali le potenzialità della piattaforma in termini di produzione saranno triplicati. Ciò in base ai dati desunti dal parere CTVA..

Ricordiamo che il Parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013 **è parte integrante del Decreto VIA-AIA n. 68/2015**, come ben specificato nel Decreto stesso. Quindi, l'affermazione che questa Associazione aveva fatto seguiva una certa logica e di certo non era "priva di fondamento".

Peraltro, anche la Società stessa ritiene che con la realizzazione degli otto pozzi addizionali vi sarà un incremento delle potenzialità della piattaforma. Ricordiamo che a pag 6 del documento Edison n. 11-522 – H2 del Maggio 2012 (Quadro di riferimento Progettuale del precedente studio SIA, quando la Società aveva l'intenzione di realizzare solamente quattro pozzi – ndr), si dichiarava che con la realizzazione del progetto Vega B si sarebbero potuti garantire circa 16,7 milioni di barili in 22 anni, tra il 2017 ed il 2037. Di contro, A pag 4 del Quadro di riferimento progettuale presentato attualmente (doc n. 15-1143-H2 del giugno 2016 – ndr), si dichiara che, con l'aggiunta dei nuovi otto pozzi, in analogo intervallo di tempo: 22 anni a partire da Aprile 2019, potranno essere recuperati 30,9 milioni di barili dalla piattaforma Vega B.

Praticamente poco meno del doppio della produzione rispetto al progetto attualmente approvato.

Pag 6 del doc n. 11-522-H2 del maggio 2012:

Alla luce di quanto sopra la realizzazione del progetto di sviluppo del Campo Vega B, che si sviluppa a circa 20 km dalle coste meridionali della Sicilia e al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010 ed è in grado di garantire una produzione prevista di circa 16.7 milioni di barili tra il 2016 e il 2037, rivestendo un ruolo fondamentale nell'assicurare i fabbisogni energetici del Paese.

Pag 4 del doc n. 15-1143-H2 del giugno 2016:

Le riserve complessive dello scenario di sviluppo ottimizzato a 4+8 pozzi ammontano a circa 30.9 Milioni di barili (STBO), recuperabili in circa 22 anni a partire da Aprile 2019 (data assunta in base ai tempi di esecuzione del progetto e di completamento dell'iter autorizzativo).

Triplicare i pozzi, raddoppiare la produzione, a nostro modesto parere significa aumentare le potenzialità dell'impianto in modo considerevole. Tale modifica può, a ragione, essere considerata sostanziale. Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006, **ribadiamo che**: quando le modifiche progettate risultino essere "sostanziali", bisogna procedere ad una nuova domanda di autorizzazione AIA corredata da un elaborato contenente l'aggiornamento di tali modifiche.

Passiamo alle pericolosità geologiche ed impiantistiche. Nelle precedenti osservazioni ricordavamo la prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale VIA-AIA n. 68/2015 riguardante la pericolosità geologica:

A.7 In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (*sealine*) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.

Lo stesso Decreto conteneva anche la prescrizione A17 riguardante il piano di antinquinamento marino:

A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.

Come già detto nelle precedenti osservazioni, sia la geologia di dettaglio che uno specifico piano di sicurezza devono essere **ben definiti** già in questa fase. La loro mancanza sarebbe come progettare un edificio avendo una conoscenza superficiale del sedime fondale e senza sapere prevedere i più elementari sistemi di sicurezza: una cisterna o i dispositivi di alloggio antincendio etc. Sono elaborati che devono essere presenti in fase definitiva. Eventualmente, durante la fase esecutiva, potranno essere ulteriormente perfezionati.

Riguardo questi ultimi due punti la Società, facendo riferimento a quanto prescritto nel Decreto VIA-AIA n. 68/2015, ribadisce più volte che ottempererà a queste prescrizioni non in questa fase ma all'atto della redazione del progetto esecutivo.

Se è pur vero che le prescrizioni del Decreto VIA-AIA n. 68/2015 prevedevano quanto ribadito dalla Società nelle recenti integrazioni, è anche vero che tali prescrizioni sono state inserite dal Ministero in quanto lo stesso avrà valutato che il progetto presentato nel 2012 non risultava pienamente soddisfacente riguardo questi punti.

Per tal motivo, il Ministero, **al fine di evitare la bocciatura del progetto**, richiedeva di adempiere a tali prescrizioni nel corso della fase immediatamente successiva al progetto definitivo presentato nel 2012, che era la fase di progettazione esecutiva.

Considerato che la Società ha di fatto rimodulato il progetto aggiungendo ulteriori otto pozzi addizionali, che porteranno alla realizzazione di un numero di pozzi triplo rispetto a quanto aveva intenzione di realizzare nel 2012, **sarebbe stata l'occasione giusta per adempiere a queste due prescrizioni, come anche a tutte le altre numerose prescrizioni che il Decreto VIA-AIA prevede.**

La Società invece, come già detto, **dà un'interpretazione letterale delle due prescrizioni**, e rimanda il loro adempimento alla stesura del progetto esecutivo. Fase che, come ben noto non sarà sottoposta ad alcuna procedura VIA.

A tal proposito, occorre sottolineare che le indicazioni fornite dalla Società nel progetto presentato nel 2012 non prevedevano affatto la contemporanea realizzazione dei dodici pozzi. A pag 1-2 del Quadro di riferimento programmatico dello Studio SIA presentato nel 2012 (Doc. n. 11-522-H1 Rev 0), la Società dichiarava:

“perforazione da Vega B di No. 4 pozzi iniziali a singolo completamento. In funzione degli esiti minerari della perforazione dei primi quattro pozzi di sviluppo di Vega B, potranno essere successivamente eseguite nuove perforazioni fino ad un massimo di 12 pozzi per sostenere i profili di produzione di Vega B”.

Tali intenzioni della Società venivano riportate anche a pag 10 di 65 del Parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013, parte integrante del Decreto VIA-AIA n. 68/2015:

- perforazione da Vega B di No. 4 pozzi iniziali a singolo completamento. In funzione degli esiti minerari della perforazione dei primi quattro pozzi di sviluppo di Vega B, potranno essere successivamente eseguite nuove perforazioni fino ad un massimo di 12 pozzi per sostenere i profili di produzione di Vega B;

Questo punto sopraccitato è di basilare importanza perché sottolinea che il progetto presentato nel 2012 prevedeva la non contemporaneità nella realizzazione dei dodici pozzi. Secondo il Decreto VIA-AIA n. 68/2015, la Società avrebbe dovuto prima ottemperare alle numerose prescrizioni imposte dal Decreto, stilare un progetto esecutivo relativo a soli quattro pozzi ed in seguito realizzarlo. **Solo in una fase successiva la Società avrebbe potuto provvedere alla realizzazione degli ulteriori otto pozzi addizionali** che, come specificato dal Decreto VIA-AIA n. 68/2015, sarebbero stati sottoposti ad una nuova VIA.

E' evidente che la Società non ha alcuna intenzione di **“perdere tempo”** e ritiene più conveniente.... **saltare queste ... “inutili fasi”**.

Circa l'incompletezza degli elaborati presentati, facciamo solamente un esempio riguardante il piano di emergenza antinquinamento marino.

A pag 27 del doc. n. P0001947 – H1 Rev 0 – giugno 2017, la Società sostiene che:

Le azioni da intraprendere nel caso di sversamento di idrocarburi sono, nello specifico, definite nel “Piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino” (OPEP).

Riguardo questo piano, la Società, nella successiva pag 28 del documento prima citato, dichiara che esso verrà “aggiornato” in occasione della realizzazione della piattaforma Vega B e delle opere connesse:

A tal fine il presente OPEP inquadra in un unico contesto la situazione esistente sia in termini di infrastrutture che di ambiente al contorno, le risorse rese disponibili dall'operatore (Edison) e le procedure per una corretta e pronta risposta in caso di sversamento da idrocarburi.

Il documento verrà aggiornato formalmente in occasione della realizzazione della Piattaforma Vega B e delle opere connesse.

Ciò significa che allo stato attuale il Piano di emergenza per l'inquinamento marino (OPEP) della Società, fa riferimento solamente alla "situazione esistente". Quindi, considerato che la piattaforma Vega B non è stata ancora realizzata, l'attuale Piano **non contiene alcuna informazione riguardo la piattaforma Vega B, e non conterrà alcuna informazione riguardo la piattaforma Vega B neanche dopo la redazione del progetto esecutivo visto che verrà "aggiornato" solamente dopo la realizzazione della piattaforma Vega B.**

In buona sostanza, queste integrazioni, come già detto, non diradano nessuno dei dubbi che questa Associazione e lo stesso Ministero si sono posti, ma rimandano costantemente alla stesura di un progetto definitivo se non addirittura in una fase successiva alla realizzazione della piattaforma come nel caso del Piano per l'inquinamento marino (OPEP).

Non si sanno con certezza le problematiche geologiche che insistono in quest'area (presenza di faglie, nodi sismogenetici, attività tettonica etc.).

Non si sa con certezza quale sia l'impianto di perforazione da utilizzare (come rilevato nelle precedenti osservazioni – ndr).

Non è stato definito il Piano di emergenza per l'inquinamento marino che sarà "aggiornato" dopo la realizzazione della piattaforma.

Sorge spontanea una domanda:-

Al fine di evitare un copia e incolla del Decreto precedente, cosa il Ministero dovrebbe valutare di questo progetto ?

A nostro modesto parere non occorre aggiungere altro circa il giudizio, di certo non positivo, che diamo a questo progetto.

Un'ultima cosa, facciamo i migliori auguri alla CTVA ed al Ministero che dovranno valutare questa **ennesima idea progettuale** proposta dall'Edison. **Ne hanno certamente bisogno.**

Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"
Il Presidente Dott C. Conti